

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vista la nota della Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali del 14 gennaio 2022, con la quale viene sottoposto al Comitato Esecutivo, ai sensi delle richiamate disposizioni ed in considerazione dell’intervenuta scadenza dell’Accordo di collaborazione con la Regione Umbria in materia di tasse automobilistiche, la stipula di un nuovo Accordo e del relativo Disciplinare, finalizzati a regolare la cooperazione con la stessa Amministrazione regionale per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022; visto lo schema di Accordo e l’annesso schema di Disciplinare, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto che il nuovo Accordo di cooperazione è finalizzato ad assicurare, nell’ambito degli obiettivi comuni alle parti, lo svolgimento di attività funzionali ed accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e regionale delle tasse automobilistiche; considerato che in tale contesto è previsto in particolare che le due amministrazioni cooperino allo sviluppo del sistema informatico denominato *NSTAR*, finalizzato alla gestione di entrambe le banche dati, in modo da garantire la piena integrazione ed interoperabilità tra i due archivi e le relative funzioni e, nel contempo, di consentire alla Regione di avviare un processo di internalizzazione della gestione del tributo; tenuto conto che, nelle more dell’acquisizione e della messa in opera del nuovo *software*

oggetto di sviluppo congiunto, la Regione Umbria continuerà ad avvalersi per un'ulteriore annualità del supporto operativo dell'ACI nella gestione della tassa automobilistica, onde incentivare lo scambio di reciproche conoscenze e competenze, consentire l'adeguata formazione delle risorse umane coinvolte nel processo di internalizzazione di cui sopra ed acquisire le competenze necessarie ai fini della gestione autonoma del tributo, garantendo nel contempo la continuità del gettito; preso atto degli ambiti della collaborazione nella gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche nelle more del completamento del citato processo di internalizzazione, come definiti nel Disciplinare facente parte integrante dell'Accordo in parola; considerato che l'intesa prevede la definizione di un apposito Piano di lavoro annuale, con il quale saranno dettagliate le attività operative la cui esecuzione risulta funzionale alla gestione del tributo; tenuto conto che l'Accordo di cooperazione in parola ha ad oggetto la corretta amministrazione del tributo, coerentemente con le finalità di cui ai commi 1 e 2 *bis* del citato articolo 51 del decreto legge n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, ovvero attività finalizzate alla realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico; tenuto conto altresì che lo stesso Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto risultano pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 medesimo; considerato che la cooperazione tra l'ACI e la Regione Umbria non si configura quale scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì quale modalità di coordinamento tra uffici pubblici ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 in cui ciascuna Amministrazione può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati; tenuto conto, al riguardo, che la Regione Umbria riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dal Disciplinare, per un importo complessivo annuo stimato di €.604.575, salvo conguaglio; considerato che eventuali ulteriori o diverse attività richieste ad integrazione del Disciplinare, saranno oggetto di autonoma e separata valutazione; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Disciplinare, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura sul competente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali per il corrente anno; ritenuta la cooperazione con la Regione Umbria in linea con gli indirizzi strategici dell'Ente ai fini dello sviluppo delle attività e dei servizi delegati, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, secondo logiche di efficientamento, di qualità erogata, di innovazione digitale, di economicità della gestione e di incremento dei livelli di interoperatività con altre pubbliche amministrazioni; preso atto che nei confronti della deliberazione della Giunta Regionale concernente il rinnovo della collaborazione con l'ACI è pendente ricorso presso il TAR dell'Umbria; **autorizza** la stipula, ai sensi

dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 4 della legge della Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un Accordo di cooperazione con la Regione Umbria in materia di tasse automobilistiche, di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022, e del relativo Disciplinare, in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto la lett. C) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'Accordo e del Disciplinare in parola. La Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, anche ai fini dell'eventuale adeguamento alle pronunce giurisdizionali che dovessero intervenire in merito alla collaborazione.”.

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – PERIODO

01/01/2022 - 31/12/2022

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

La Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96, codice fiscale n. 80000130544 e partita IVA 01212820540 (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata dal dott. Stefano Strona, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative, ai sensi della D.G.R. 324 del 30/04/2020 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 29/12/2021

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente ACI in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso che la Regione:

- a) in forza della legge n. 449/1997, art. 17, comma 10, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è titolare della Tassa Automobilistica e conseguentemente della gestione delle attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo, da svolgere secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998;
- b) ai sensi del D.M. n. 418/1998, art. 2, comma 1, effettua direttamente il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti;
- c) con legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, all'art. 4, ha stabilito che: "al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizione sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo";
- d) dal 2004 ad oggi la Regione ha collaborato con Aci (tramite convenzioni) per la gestione della tassa automobilistica e, da ultimo, per il periodo 2019- 2021 ha sottoscritto uno specifico accordo di cooperazione avvalendosi del sistema gestionale di ACI, SINTA, nonché del supporto tecnologico e professionale di ACI;
- e) Con D.G.R. n. 1232 del 10 dicembre 2021 la Giunta regionale, effettuate le dovere valutazioni di ordine economico e di tutela dell'interesse pubblico, ha deciso di avviare un processo di internalizzazione delle attività amministrative e informatiche inerenti la gestione della tassa automobilistica regionale la cui durata è stimata in un periodo di un anno durante il quale la Regione intende perseguire, avvalendosi della cooperazione di ACI ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 L. n. 241/1990 e 51 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, lo sviluppo congiunto e la successiva acquisizione di un software gestionale di ultima generazione necessario per garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionale e regionali, nonché la razionalizzazione e la semplificazione dei processi inerenti il tributo in conformità al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost;
- f) In virtù della deliberazione 1232 del 10 dicembre 2021, la Giunta regionale, nelle more della necessaria acquisizione e della messa in opera del software gestionale oggetto di sviluppo congiunto, continua ad utilizzare il sistema informativo SINTA di ACI, nonché a giovarsi dell'avvalimento di ACI per il supporto operativo alla gestione della tassa automobilistica, onde incentivare lo scambio reciproco di conoscenze

e competenze e consentire un'adeguata formazione delle risorse umane coinvolte nel processo di internalizzazione nonché per acquisire, anche dal punto di vista organizzativo, tutte le competenze per una gestione in autonomia del tributo in questione.

premesso che ACI

- a) l'ACI è Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro con struttura federativa che associa gli Automobile Club costituiti sia a livello provinciale sia a livello locale. In quanto tale, l'ACI è inserito, dalla legge n. 70 del 1975, tra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" ed ha lo scopo essenziale di rappresentare, tutelare e promuovere nei suoi molteplici aspetti (sport, turismo, sicurezza, consumatori, assistenza, informazione) gli interessi dell'automobilismo italiano.
- b) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- c) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;
- d) ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali.
- e) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n. 124/2019, così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province autonome gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), che ai sensi del DM 418/98, art. 5, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, come attualmente garantito per le Regioni Marche, Molise, Calabria, Liguria, Veneto e Valle D'Aosta ed offre funzioni di scambio/ integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementalì a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- f) ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge n. 124/2019, mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, può apportare il proprio contributo alla gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche da parte delle Regioni, Province Autonome e Agenzia delle Entrate;
- g) ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto attivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- h) al fine di consentire, così come previsto dal decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvengano in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA.

Premesso che

- i) il presente accordo comporta una reciproca cooperazione da parte dei soggetti coinvolti, il quale consiste nella corretta amministrazione del tributo, nel garantire adeguata assistenza ai contribuenti e, non da ultimo, nell'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche di cui al predetto articolo 51, comma 2-bis del decreto legge n. 124/2019, ovvero in attività finalizzate alla realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2 della Costituzione ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- j) il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016;
- k) il seguente accordo di cooperazione non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;
- l) considerato inoltre che, ai sensi dell'interpello n. 956-1004/2018 rivolto all'Agenzia delle Entrate, tale attività svolta da ACI possa ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo, in quanto non avente per oggetto un'attività rientrante nell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, sia del requisito oggettivo, in quanto le somme di denaro appaiono essere delle mere movimentazioni di denaro escluse, come tali, dall'IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del medesimo D.P.R. n. 633. Conseguentemente, non essendo l'attività esaminata riconducibile nell'ambito applicativo dell'IVA, le somme percepite dall'ACI non sono da assoggettare al tributo.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1
Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2
Oggetto della cooperazione

1. La banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) concorre alla formazione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche e le funzioni della banca dati regionale e dell'archivio nazionale devono essere pienamente integrate ed interoperabili, al fine di garantire la coerenza, correttezza e integrità dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. Con il presente accordo le parti intendono condividere lo sviluppo del sistema informatico (NSTAR), finalizzato alla gestione di entrambe le banche

dati, in modo da garantire una piena integrazione ed interoperabilità tra i due archivi e le relative funzioni e al contempo abilitare la Regione ad avviare un processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale, nonché ad avvalersi della cooperazione del gestore dell'Archivio Nazionale nella gestione operativa del tributo.

2. La Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, con le rispettive società partecipate Umbria digitale (futura PuntoZero) e ACI Informatica, alla determinazione ed al costante aggiornamento del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, consistenti nello svolgimento di tutte le attività funzionali e accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e regionale della tassa automobilistica.

La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.

Ulteriori obiettivi comuni alle parti, indicati nel citato articolo 51, comma 1 e 2 bis del decreto-legge n. 124/2019, sono:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ed ambiti affini;
- favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
- eliminare duplicazioni di banche dati;
- contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche;
- conseguire risparmi di spesa.

Articolo 3

Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

3. La Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia cooperano, nello sviluppo per il nuovo sistema di gestione degli archivi, previsti dal DM 418/98, denominato NSTAR che sfrutta il moderno paradigma "As A Service".

Grazie a questo approccio, il sistema NSTAR:

- può essere utilizzato dalle Regioni/ Province Autonome per favorire un processo di internalizzazione della gestione del tributo;
- ha un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (contabilità, gestione riscossione coattiva, pagoPA, etc);
- è una componente essenziale del sistema di gestione dell'archivio nazionale ANTA e delle sue funzioni specifiche.

4. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD, consentirà alla Regione Umbria di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.
5. La gestione condivisa della base dati che costituisce l'Archivio Regionale e la corrispondente porzione di Archivio Nazionale, richiede il costante e continuo aggiornamento ed allineamento che le due Amministrazioni garantiscono attraverso:
 - a) le strutture regionali presenti sul territorio;
 - b) le Unità Territoriali dell'ACI;
 - c) l'acquisizione dei dati necessari alla gestione delle tasse automobilistiche ed alla fiscalità dell'auto dal PRA, dalla MCTC, dalla ANPR, dalla Sogei ecc.

6. I contribuenti potranno continuare a rivolgersi gratuitamente agli Uffici Territoriali dei due Enti cooperanti per l'attività di assistenza. L'attività di assistenza può essere inoltre fornita, in regime di libero mercato, dagli Studi di Consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 autorizzati dalla Regione Umbria.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle attività e compiti e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità dell'auto ed in particolare dell'archivio della tassa automobilistica della Regione Umbria

1. Le modalità di svolgimento della cooperazione per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche sono riportate nel relativo Disciplinare, espressamente previsto all'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto.
2. La ripartizione dei compiti, delle attività e delle responsabilità è dettagliata nell'allegato A del disciplinare, denominato "Tabella dei processi, attività e responsabilità", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
3. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione, ad esempio:
 - risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo;
 - consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
 - beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, tramite le rispettive società informatiche;
 - locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse.
 - le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle attività e compiti, e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità automobilistica ed in particolare dell'archivio nazionale della tassa automobilistica

1. ACI gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) sul quale vengono integrati i dati provenienti dal PRA e da tutti gli archivi regionali e provinciali. La Regione procede con la trasmissione di tutti i dati dei pagamenti e degli aggiornamenti che vengono effettuati direttamente sul proprio archivio. La Regione si impegna altresì a comunicare ad ACI tutte le modifiche normative inerenti la tassa automobilistica, al fine di consentire l'adeguamento dell'Archivio Nazionale (ANTA) ed il suo allineamento all'archivio regionale. L'Archivio Nazionale, ai sensi del DM 418/98, svolge infatti oltre alla principale funzione sussidiaria dei sistemi regionali e provinciali, la funzione di "orchestrazione" degli archivi regionali/provinciali, regolando e dirimendo i casi di conflittualità che potrebbero verificarsi a seguito di emanazione di disposizioni regionali/provinciali contrastanti.
2. Al fine di garantire sempre l'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale ed intervenire sulle dicotomie che possano derivare dalla circolazione interregionale dei veicoli, ACI attiva sul territorio la funzione di assistenza nazionale ed in tale contesto gestisce anche le richieste inerenti le posizioni fiscali di competenza della Regione. La correzione delle posizioni fiscali può essere attivata anche direttamente dalla Regione mediante la segnalazione all'Archivio Nazionale di eventuali incongruenze presenti sul proprio archivio al fine della rettifica della posizione tributaria; effettuata la verifica viene restituito l'esito alla Regione che procede alla correzione o conferma dei dati presenti sul proprio archivio. E' attivo anche il processo inverso.
3. L'intervento dell'Archivio Nazionale può essere richiesto anche per verifiche massive.

4. L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) svolge il ruolo di soggetto aggregatore: ai sensi del DM del 28 settembre 2020 citato nelle premesse, al sistema informativo del PRA vengono acquisiti i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine. I predetti dati sono utilizzati per l'aggiornamento di ANTA ed in attuazione dell'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019, aggregati ai dati degli archivi regionali e provinciali. La Regione si impegna a trasferire al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori di propria spettanza di cui sia venuta a conoscenza per effetto delle proprie attività di assistenza, controllo e recupero coattivo, consentendo ad ACI di individuare correttamente il soggetto attivo di imposta. Effettuata l'acquisizione dei predetti veicoli, ACI verificherà i dati così trasmessi dalla Regione con quelli trasmessi dalle società di noleggio. Non appena disponibili, al sistema informativo del PRA vengono altresì acquisiti i dati provenienti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Camere di Commercio, INAD, utili alla gestione della tassa automobilistica; tali dati saranno integrati in ANTA e resi disponibili alla Regione che si impegna a segnalare ogni caso di incongruenza od errore oltre a quelli già resi disponibili dalla Regione (anagrafe tributaria).
5. ACI, in qualità di titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, svolge il ruolo di "compensatore" e governa le procedure necessarie alla gestione degli errati pagamenti consequenti alla inesatta individuazione del soggetto attivo di imposta, in tutti i casi in cui il contribuente, per cause a lui non attribuibili, effettua erroneamente il pagamento a favore della Regione o ad altra Amministrazione benché di competenza della medesima Regione. ACI provvede alla correzione dell'attribuzione del versamento; la Regione fornisce ad ACI il supporto necessario per l'individuazione delle cause della errata attribuzione ed effettua il trasferimento degli errati incassi al corretto soggetto attivo di imposta. ANTA assicura anche il processo inverso.

Articolo 6 **Piano operativo**

1. Il piano operativo di lavoro finalizzato a dar seguito alle attività da svolgere in base al presente accordo è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 7 **Gruppi di lavoro**

1. Per la gestione del presente accordo e per il coordinamento congiunto delle attività di cui al piano operativo la Regione e ACI, insieme ai loro rispettivi partner tecnologici, costituiscono uno o più gruppi di coordinamento/lavoro.

Articolo 8 **Rimborso dei costi**

1. I costi sostenuti dalle parti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo di cooperazione sono rimborsati trimestralmente, previa rendicontazione.
2. La stima dei costi differenziali annuali derivanti dall'attuazione del presente Accordo, sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 51, comma 2ter del DL 124/2019 nonché per l'avvalimento della cooperazione di ACI nella gestione operativa del tributo nelle more dello sviluppo del sistema informativo integrato e dello svolgimento del processo di internalizzazione è contenuta, nella loro misura massima, nell'Allegato B del disciplinare, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione. Le somme previste nell'allegato B si intendono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA a seguito della Risposta dell'Agenzia dell'entrate all'interpello n. 956-1004/2018.

Articolo 9
Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata annuale e decorre dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente il presente accordo prima della scadenza di cui al comma precedente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno un mese.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 10
Software denominato NSTAR

1. Fermo restando quanto sancito al comma 1 del precedente articolo 2, ACI e Regione nell'ambito e per le finalità del presente accordo di cooperazione tra PPAA, come regolato dalle norme di legge in vigore, costituiscono un gruppo di lavoro congiunto per lo sviluppo di NSTAR anche nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche della Regione. Le parti sosterranno autonomamente i costi delle proprie strutture, utili alla predetta implementazione e, completato il processo di internalizzazione, regoleranno con accordi successivi quelli relativi alla manutenzione evolutiva. Le parti si impegnano a rilasciare a regime NSTAR entro il 31 12 2022.

Articolo 11
Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contentioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 12
Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI, titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Umbria.
2. ACI e Regione Umbria sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio regionale e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato C del disciplinare, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Per la Regione Umbria

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità
regionale, sanzioni amministrative
Stefano Strona

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

.....
Documento firmato digitalmente

.....
Documento firmato digitalmente



Regione Umbria



Automobile Club d'Italia

DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

SALVATORE MORETTO

1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	3
2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI.....	3
3. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 264/91	8
4. DEFINIZIONE DEI RUOLI.....	8
5. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	9
6. PIANI DI LAVORO	9
7. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	10
8. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10
9. OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO.....	11
10. ALLEGATI	11

1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 le parti concordano di cooperare per la gestione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) costituente l'insieme delle posizioni fiscali di pertinenza della regione Umbria, quale porzione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, nelle more del completamento del processo di internalizzazione, avviato dalla Regione Umbria, della gestione della tassa automobilistica regionale.

La gestione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) si compone dei seguenti processi/attività:

- I) sviluppo di un nuovo ed evoluto sistema informativo (N-star) per la gestione degli archivi previsti dal D.M. 418/1998 e per la gestione delle attività connesse alla tassa automobilistica regionale e nazionale;
- II) aggiornamento e bonifica ordinaria – straordinaria della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale);
- III) calcolo della tassa automobilistica emissione dello IUV e riconciliazione;
- IV) controllo di merito;
- V) radiazione d'ufficio;
- VI) generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari (avviso bonario e iscrizione a ruolo);
- VII) controllo degli accessi e sicurezza dei dati;
- VIII) definizione delle istanze e contestazioni dei contribuenti;
- IX) accesso agli atti (trasparenza)-assistenza ai contribuenti e visura fiscale;

La gestione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali, quale porzione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche così come sopra descritta, viene effettuata da ACI e Regione Umbria valorizzando le componenti comuni della gestione dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.

I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione della base dati regionale, quale porzione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD, con procedure completamente digitalizzate.

In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge n. 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Regione.

2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI

- I. SVILUPPO DI UN NUOVO ED EVOLUTO SISTEMA INFORMATIVO (N-STAR) PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI PREVISTI DAL D.M. 418/1998 E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA**

L'attività consiste nello sviluppo di un nuovo sistema informativo denominato N-STAR per la gestione degli archivi previsti dal D.M. 418/1998 e per la gestione delle attività connesse alla tassa automobilistica. Il gestionale N-STAR verrà utilizzato da REGIONE-ACI:

- 1) per la gestione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale), quale porzione dell'archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche da parte della Regione;
- 2) per la gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) da parte di ACI;
- 3) per gli adempimenti connessi all'aggiornamento degli archivi relativi all'attuazione della normativa sul noleggio a lungo termine da parte di ACI;
- 4) per l'erogazione dei servizi connessi a PagoBollo da parte di ACI;
- 5) per ogni altra funzione attribuita dalle norme.

Punto di partenza è il sistema gestionale esistente della tassa automobilistica utilizzato da ACI, che sarà sviluppato e implementato congiuntamente sulla base delle esigenze della Regione (coadiuvata da Umbria Digitale) e di ACI (coadiuvata da ACI Informatica).

La portabilità del sistema N-STAR, secondo le regole previste dal CAD con il D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii, consentirà alla Regione Umbria di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato da ACI al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.

L'attività comprende l'implementazione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale), quale porzione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, e successivamente, completato il processo di internalizzazione, il suo trasferimento sui sistemi regionali, utile alla generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica.

In caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, per garantire la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti, la Regione si avvale delle funzioni sussidiarie garantite, ai sensi del DM 418/98, dall'archivio nazionale.

II. AGGIORNAMENTO E BONIFICA ORDINARIA – STRAORDINARIA

Il procedimento consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) e conseguentemente di quella dell'archivio nazionale, sulla base dei dati del PRA in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione

Accordo di cooperazione tra la Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia.

sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente con patto di riservato dominio, locatario e usufruttuario) e con riferimento anche ai veicoli in Noleggio Lungo Termine, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PA. La base dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio regionale integrato delle Tasse Automobilistiche ed il PRA.

III. CALCOLO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA, EMISSIONE DELLO IUV E RICONCILIAZIONE

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sulla base dati di pertinenza regionale (ruolo tributario) utilizzando, in ottemperanza alla normativa vigente, la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal Prestatore di Servizi di Pagamento (accreditatosi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.

Il calcolo del dovuto individua l'amministrazione finanziaria regionale destinataria del riversamento e, pertanto, l'aggiornamento degli archivi come specificato nei punti precedenti, costituisce l'elemento fondante per la corretta determinazione del gettito regionale. In questo caso il perseguitamento dell'interesse pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale e regionale tutela la spettanza tributaria regionale.

IV. CONTROLLO DI MERITO

Nella fase di riscossione spontanea il controllo di merito è un procedimento propedeutico e necessario all'esecuzione in forma automatizzata del calcolo del dovuto così come previsto dalle procedure di pagamento sulla piattaforma pagoPA di cui al precedente punto III. Prima di restituire al PSP l'importo da incassare e generare il relativo IUV, è indispensabile verificare, oltre alla correttezza del soggetto attivo e passivo di imposta cui si riferisce la richiesta di calcolo, la necessità, tempestività e coerenza della richiesta con i dati presenti sul ruolo tributario.

Nella fase di controllo delle posizioni non coperte da pagamento, o con pagamento insufficiente o non tempestivo, il controllo di merito consiste:

- nella individuazione di eventuali cause di giustificazione presenti sulla posizione tributaria (esenzioni o sospensioni di imposta);

-
- nella individuazione dell'assenza di cause di giustificazione (esenzioni o sospensioni);
 - nella individuazione di versamenti effettuati a favore di altre Amministrazioni.

Con il controllo si individuano anche i casi di pagamenti non dovuti, eccessivi, insufficienti o tardivi a causa della successiva acquisizione, dal PRA o da atti di data certa, di informazioni e dati rilevanti ai fini fiscali il cui effetto retroattivo modifica la posizione tributaria del veicolo “a far data dal”.

L'interesse pubblico comune di tenere allineati l'archivio nazionale, l'archivio regionale ed il PRA, assicura la correttezza dei controlli di merito.

V. RADIAZIONE D'UFFICIO

Ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, il procedimento consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali.

VI. GENERAZIONE DELLE LISTE DELLE POSIZIONI FISCALI IRREGOLARI (AVVISO BONARIO e ISCRIZIONE A RUOLO)

1. PROCEDIMENTO DI GENERAZIONE ED ESTRAZIONE DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE IRREGOLARI (INSUFFICIENTI, TARDIVE O NON DOVUTE)

Sulla base degli esiti del controllo di merito vengono generati i flussi delle posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate anche sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui all'art. 51 comma 2 bis L. 157/2019 (es versamenti effettuati per errore su altre regioni). Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di norme e direttive nazionali e regionali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiva il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinari).

2. PROCEDIMENTO DI GENERAZIONE DELLE LISTE DEGLI AVVISI BONARI PER IL RECUPERO BONARIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Procedimento volto all'estrazione dalla banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) delle posizioni fiscali non regolari con il pagamento del bollo e generazione delle liste degli Avvisi Bonari.

3. PROCEDIMENTO DI GENERAZIONE LISTE PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO

Procedimento volto all'estrazione dalla banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) delle posizioni fiscali non sanate nella fase di recupero bonario e generazione delle liste per il recupero coattivo mediante l'iscrizione a ruolo.

4. CONTROLLO DI QUALITA'

Accordo di cooperazione tra la Regione Umbria e l'Automobile Club d'Italia.

Procedimento volto ai controlli di qualità dei flussi di dati (ante spedizione) estratti in base ai procedimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 e propedeutici all'invio degli avvisi bonari o all'iscrizione a ruolo. All'esito del controllo si procede con l'adozione delle azioni correttive ove necessario (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria) al fine della successiva fase di generazione delle liste (avvisi bonari e iscrizione a ruolo)

5. ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI

Le procedure per l'estrazione e l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati di pertinenza della regione Umbria presenti sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. I report prodotti sono accompagnati dalla relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni strategiche della politica regionale. Se il dato non è disponibile o processabile dal datamart l'elaborazione è effettuata sulla base di uno specifico sviluppo software.

VII. CONTROLLO DEGLI ACCESSI E SICUREZZA DEI DATI

Procedimento per la gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso alla banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono implementate procedure per il blocco degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso. Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio da parte dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.

VIII. GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE E CONTESTAZIONI DEI CONTRIBUENTI

1. PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE IN AUTOTUTELA DAI CONTRIBUENTI E DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

Ricezione, istruzione e definizione delle istanze di AUTOTUTELA avverso le attività di recupero bonario e coattivo e di RIMBORSO nei casi previsti dalle norme statali e regionali. L'istruzione delle istanze presentate dai contribuenti è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nella banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) e si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego ed il conseguente aggiornamento dell'archivio stesso.

Le istanze dei contribuenti per i rimborsi e avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli sportelli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format.

2. PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI ESENZIONE RIDUZIONE E SOSPENSIONI D'IMPOSTA

Ricezione, istruzione e definizione delle istanze di RIMBORSO, ESENZIONE, RIDUZIONE o SOSPENSIONE DI IMPOSTA previste dalle norme statali e regionali. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nella banca dati

delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio stesso.

3. CONTENZIOSO

Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni avverso le attività di recupero coattivo (istanze di reclamo/mediazione proposte nei ricorsi tributari). Il procedimento è svolto sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte e dei dati contenuti nella banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale). Si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. A fronte dei ricorsi tributari si procede alla predisposizione di un documento tecnico finalizzato alla redazione da parte del Servizio Avvocatura delle memorie per la difesa in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

IX. ACCESSO AGLI ATTI (TRASPARENZA)-ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI E VISURA FISCALE

È garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

3. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 264/91

Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere all'archivio regionale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

4. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione degli archivi e della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al

presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, ACI procederà all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale e con la Regione saranno decisi tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche di pertinenza regionale, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

5. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità annuale e decorre dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dando all'altra parte un congruo preavviso di almeno un mese.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

6. PIANI DI LAVORO

Il piano operativo di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

Il Piano conterrà tutte le attività necessarie alla realizzazione del sistema gestionale informatico degli archivi nazionale e regionale nonché le attività per la gestione del tributo.

Per la gestione delle attività previste dall'accordo e dal disciplinare nonché per il coordinamento congiunto di quelle previste nei piani di lavoro la Regione e ACI, insieme ai loro rispettivi partner tecnologici, costituiscono uno o più gruppi di coordinamento/lavoro. Il gruppo di coordinamento dovrà essere definito entro il mese di gennaio.

7. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la parte beneficiaria riconosce all'altra il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dal presente disciplinare.

I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati ai fini della loro liquidazione trimestrale.

La stima dei costi differenziali annuali, sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 51, comma 2ter del DL 124/2019 e nelle more dell'internalizzazione delle connesse attività amministrative, è contenuta nell'Allegato B del presente disciplinare.

In sede di rendicontazione, ove necessario, si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

8. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Le Parti cooperano per garantire ai contribuenti la migliore esecuzione dei procedimenti di cui al presente Disciplinare da parte delle strutture coinvolte, anche mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

La formazione continua si attua altresì attraverso lo scambio reciproco di conoscenze e competenze sul piano operativo per consentire l'aggiornamento delle risorse umane coinvolte nel processo di internalizzazione nonché per acquisire, anche dal punto di vista organizzativo, tutte le competenze per una gestione in autonomia del tributo in questione.

9. OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale della Tassa Automobilistica è la Regione Umbria. ACI è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti dei dati da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica è l'ACI. La Regione è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti dei dati da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

10. ALLEGATI

Il presente Disciplinare comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei processi, attività e responsabilità;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell’articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Regione

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Dirigente del Servizio Ragioneria,
fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Stefano Strona

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

.....
Documento firmato digitalmente

.....
Documento firmato digitalmente

PROCESSO DI INTERNALIZZAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA E RELATIVO CRONOPROGRAMMA

Tabella dei processi, attività e responsabilità

Processi Accordo Regione-ACI	Descrizione delle attività	Output	Responsabilità	Cronoprogramma attività Fasi di output
I.SVILUPPO DI UN NUOVO ED EVOLUTO SISTEMA INFORMATIVO (N-STAR) PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI PREVISTI DAL D.M. 418/1998 E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA	<p>Il gestionale N-STAR verrà utilizzato da REGIONE-ACI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per la gestione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale), quale porzione dell'archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche da parte della Regione; 2) per la gestione dell'archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) da parte di ACI; 3) per gli adempimenti connessi all'aggiornamento degli archivi relativi all'attuazione della normativa sul noleggio a lungo termine; 4) per l'erogazione dei servizi connessi a PagoBollo da parte di ACI; 5) per ogni altra funzione attribuita dalle norme. <p>Punto di partenza è il sistema gestionale esistente della tassa automobilistica utilizzato di ACI, che sarà sviluppato e implementato congiuntamente sulla base delle esigenze della Regione (coadiuvata da Umbria Digitale) e di ACI (ACI Informatica).</p> <p>La portabilità del sistema N-STAR, secondo le regole previste dal CAD con il D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii, consentirà alla Regione Umbria di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro</p>	<p>Sistema informativo (N-star) per la gestione degli archivi previsti dal D.M. n. 418/1998 e per la gestione delle attività connesse alla tassa automobilistica</p>	Congiunta	CONGIUNTA 31/12/2022

	<p>Automobilistico, nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato da ACI al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.</p> <p>L'attività comprende l'implementazione della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale), quale porzione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, e successivamente, completato il processo di internalizzazione, il suo trasferimento sui sistemi regionali, utile alla generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019.</p> <p>In caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, per garantire la continuità della riscossione e dei servizi consequenti, la Regione si avvale delle funzioni sussidiarie garantite, ai sensi del DM 418/98, dall'archivio nazionale.</p>		
II. AGGIORNAMENTO E BONIFICA ORDINARIA – STRAORDINARIA Processo volto all'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (detta anche archivio regionale) e	<p>I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio congiunto delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente aggiornati e verificati con gli archivi disponibili e con gli atti di data certa prodotti dalla parte conformemente alle norme vigenti. La base dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del</p>	<p>Aggiornamento e/o bonifica delle posizioni tributarie. Si ha aggiornamento quando la modifica della posizione tributaria è contestuale o tempestiva</p>	<p>Congiunta</p> <p>ACI-CONGIUNTA 31/12/2022</p>

<p>conseguentemente di quella dell'archivio nazionale sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PA</p>	<p>veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio congiunto delle Tasse Automobilistiche ACI-Regione ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente con patto di riservato dominio, locatario e usufruttuario) e con riferimento anche ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.</p>	<p>rispetto all'evento; si ha bonifica quando l'evento è precedente e l'aggiornamento interviene a sanare un disallineamento dei dati presenti in archivio.</p>		
<p>III.CALCOLO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA, EMISSIONE DELLO IUV E RICONCILIAZIONE</p>	<p>Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sulla base dati di pertinenza regionale (ruolo tributario) utilizzando, in ottemperanza alla normativa vigente, la piattaforma pagoPA, per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione. Per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal Prestatore di Servizi di Pagamento (accreditatosi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.</p>	<p>Importo della tassa automobilistica determinato al momento della richiesta di pagamento e individuazione della Regione beneficiaria del tributo (soggetto attivo d'imposta).</p> <p>Emissione IUV</p> <p>Rendicontazione</p>	<p>ACI</p>	<p>ACI-REGIONE 31/12/2022</p>

Il calcolo del dovuto individua l'amministrazione finanziaria regionale destinataria del riversamento e, pertanto, l'aggiornamento degli archivi come specificato nei punti precedenti, costituisce l'elemento fondante per la corretta determinazione del gettito regionale. In questo caso il perseguitamento dell'interesse pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale e regionale tutela la spettanza tributaria regionale.			
--	--	--	--

IV. CONTROLLO DI MERITO. processo propedeutico e necessario all'esecuzione in forma automatizzata del calcolo del dovuto così come previsto dalle procedure di pagamento sulla piattaforma pagoPA di cui al precedente punto III. Prima di restituire al PSP l'importo da incassare e generare il relativo IUV, è indispensabile verificare, oltre alla correttezza del soggetto attivo e passivo di imposta cui si riferisce la richiesta di calcolo, la necessità, tempestività e coerenza della richiesta con i dati presenti sul ruolo tributario.	Procedimento propedeutico e necessario all'esecuzione in forma automatizzata del calcolo del dovuto così come previsto dalle procedure di pagamento sulla piattaforma pagoPA di cui al precedente punto III. Prima di restituire al PSP l'importo da incassare e generare il relativo IUV, è indispensabile verificare, oltre alla correttezza del soggetto attivo e passivo di imposta cui si riferisce la richiesta di calcolo, la necessità, tempestività e coerenza della richiesta con i dati presenti sul ruolo tributario.	Posizioni tributarie insufficienti, tardive od omesse. Posizioni tributarie da rimborsare.	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022
--	---	--	-----------	------------------------

V.RADIAZIONE D'UFFICIO. Processo di attuazione dell'articolo 96 del codice della Strada	Ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, l'attività consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali.	Elenco delle posizioni da radiare e a cui inviare l'informativa relativa all'avvio della procedura	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022
VI.GENERAZIONE DELLE LISTE DELLE POSIZIONI FISCALI IRREGOLARI (AVVISO BONARIO E ISCRIZIONE A RUOLO) 1. PROCESSO DI GENERAZIONE ED ESTRAZIONE DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE IRREGOLARI (INSUFFICIENTI, TARDIVE O NON DOVUTE)	Sulla base degli esiti del controllo di merito vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate anche sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L. 157/2019 (versamenti effettuati per errore su altre regioni). Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di norme e direttive nazionali e regionali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiva il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinari).	Posizione fiscale recuperabile	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022

2.PROCESSO DI GENERAZIONE DLLE LISTE DEGLI AVVISI BONARI PER IL RECUPERO BONARIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Procedimento volto all'estrazione delle posizioni fiscali non regolari con il pagamento del bollo e generazione delle liste degli Avvisi Bonari.	Avviso Bonario	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022
3.PROCESSO DI GENERAZIONE LISTE PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO Per il recupero coattivo delle tasse automobilistiche nei casi di omesso o insufficiente pagamento	Procedimento volto all'estrazione delle posizioni fiscali non sanate nella fase di recupero bonario e generazione delle liste per il recupero coattivo mediante l'iscrizione a ruolo.	Ingiunzione/ Iscrizione al ruolo	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022
4.CONTROLLO DI QUALITA' Processo interno finalizzato a verificare la correttezza delle procedure di estrazione dei dati dall'archivio delle tasse automobilistiche	Procedimento volto ai controlli di qualità sul flusso dati da estrarre (ante spedizione) in relazione agli avvisi bonari o delle posizioni da iscrivere a ruolo. All'esito del controllo si procede con l'adozione delle azioni correttive ove necessario (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria) al fine della successiva fase di generazione delle liste (avvisi bonari e iscrizione a ruolo)	Verbale esito controllo/Azioni correttive	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022

5.ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili	Le procedure per l'estrazione e l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio congiunto delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. I report prodotti sono accompagnati dalla relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni strategiche della politica regionale. Se il dato non è disponibile o processabile dal datamart l'elaborazione è effettuata sulla base di uno specifico sviluppo software.	Report dati statistico (Datamart o altre fonti). Forniture analitiche dati.	Congiunta	ACI-REGIONE 31/12/2022
VII.CONTROLLO DEGLI ACCESSI E SICUREZZA DEI DATI Processo finalizzato al controllo degli accessi dei soggetti abilitati e alla difesa da attacchi esterni o interni dei dati presenti sull'archivio congiunto delle tasse automobilistiche e sulle banche dati correlate	Procedimento volto alla gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso sull'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono implementate procedure per il blocco degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso. Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.	Nomina responsabile o sub responsabile. Individuazione responsabile trattamento dei dati. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi con diverse profilazioni. Provvedimenti di blocco degli accessi.	Congiunta	ACI-CONGIUNTA 31/12/2022

<p>VIII.GESTIONE DEFINIZIONE DELLE ISTANZE E CONTESTAZIONI DEI CONTRIBUENTI in ordine a:</p> <p>1. ISTANZE IN AUTOTUTELA E RIMBORSI</p> <p>Processo finalizzato alla definizione delle Istanze in Autotutela e di Rimbors</p>	<p>Ricezione, istruzione e definizione delle istanze di AUTOTUTELA avverso le attività di recupero bonario e coattivo e di RIMBORSO nei casi previsti dalle norme statali e regionali. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio congiunto e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio stesso.</p> <p>Le istanze dei contribuenti per i rimborsi e avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli sportelli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format</p>	<p>Provvedimento di annullamento (accoglimento dell'istanza) totale o parziale e conseguente aggiornamento/bo nifica delle posizioni tributarie</p> <p>In alternativa, provvedimento di diniego motivato.</p> <p>Provvedimento di rimborso e conseguente aggiornamento/bo nifica delle posizioni tributarie oppure provvedimento di ricusazione motivata.</p>	<p>Congiunta</p>	<p>CONGIUNTA-REGIONE 31/12/2022</p>
---	---	---	------------------	-------------------------------------

<p>2.ESENZIONI, RIDUZIONI o SOSPENSIONI</p> <p>Processo finalizzato alla definizione delle domande di sospensione (concessionari per i veicoli acquisiti per la rivendita), esenzione o riduzione, previste dalle norme statali e regionali (veicoli storici, veicoli iscritti nei registri del volontariato e/o nei settori che conferiscono l'esenzione, adibiti a protezione civile, veicoli di proprietà di soggetti con ridotte o impediscono capacità motorie permanenti ecc..)</p>	<p>Ricezione, istruzione e definizione delle istanze di RIMBORSO, ESENZIONE, RIDUZIONE o SOSPENSIONE DI IMPOSTA (presentate dai concessionari, per i veicoli acquisiti per la rivendita), previste dalle norme statali e regionali. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio congiunto e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio stesso.</p>	<p>Provvedimento di esenzione, riduzione o sospensione con conseguente aggiornamento/bonifica posizioni tributarie o diniego motivato</p>	<p>Congiunta</p>	<p>CONGIUNTA-REGIONE 31/12/2022</p>
<p>3. CONTENZIOSO</p> <p>Processo relativo alla definizione dell'istanza di reclamo/mediazione contenuta nei ricorsi tributari e predisposizione di un documento tecnico per il Servizio Avvocatura</p>	<p>Procedimento volto alla ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni avverso le attività di recupero coattivo (istanze di reclamo/mediazione proposte nei ricorsi tributari). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio congiunto. Si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. A fronte dei ricorsi tributari si procede alla predisposizione di un documento tecnico finalizzato alla redazione da parte del Servizio Avvocatura delle memorie per la difesa in giudizio innanzi alle</p>	<p>Provvedimento di annullamento (accoglimento dell'istanza di reclamo) totale o parziale e conseguente aggiornamento/bonifica delle posizioni tributarie. In alternativa, verbale di mediazione</p>	<p>Congiunta</p>	<p>REGIONE</p>

	Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.	oppure documento tecnico, propedeutico alla memoria di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie.		
IX.ACCESSO AGLI ATTI (TRASPARENZA)- ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI E VISURA FISCALE	<p>Procedimento volto alla gestione delle richieste di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente, e di consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta accede, anche mediante web, telefono e posta elettronica, alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, e ne può richiedere la modifica o l'aggiornamento sulla base di documenti, certificazioni, atti o attestazioni aventi valore giuridico, alla Regione (ente impositore), ad ACI e, ove autorizzati, gli Studi di Consulenza Automobilistica ai sensi della legge 264 del 1991.</p> <p>Generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso.</p>	<p>Informativa agli utenti</p> <p>Nota e invio della documentazione richiesta o nota di diniego motivato.</p> <p>Visure fiscali</p> <p>Aggiornamento bonifica degli archivi</p>	Congiunta	CONGIUNTA-REGIONE 31/12/2022

Regione Umbria

1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022

Valori in Euro

STIMA DEI COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI, AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE, E SALVO CONGUAGLIO

Nel prospetto che segue sono stimati i costi differenziali sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche e delle attività correlate ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019, AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi (fuori campo IVA_ Interpello Agenzia delle Entrate n. 956-1004/2018) saranno rendicontati secondo la periodicità trimestrale prevista dal Disciplinare e, ove necessario, soggetti a conguaglio finale. Nel riquadro delle attività di stampa, imbustamento e recapito è riportato, a scopo meramente indicativo, il valore medio (in relazione alla zona di recapito ed al peso). Il valore effettivo applicato, ai fini del rimborso costi, alle attività espletate ai sensi del Disciplinare di cui questo prospetto costituisce allegato, sarà quello di aggiudicazione applicato dal fornitore moltiplicato per il numero di atti postalizzati.

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	106.590	80.826	187.416
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.	97.159	32.713	129.872
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).	18.345	114.336	132.681
4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e Centralizzata).	40.271	114.336	154.606
5) Cosviluppo NSTAR (archivio nazionale e archivio regionale)			
Totale stima costi annui differenziali			604.575

Il seguente costo valorizzato per unità costituisce esclusivamente proposta qualora la Regione faccia richiesta di attivare tale procedura

Procedure	Unità di misura	Costo
Stampa, imbustamento, archiviazione ottica avvisi bonari, note di cortesia e comunicazioni varie ai contribuenti con posta massiva (1)(2)(3)	stima per pezzo	0,44

(1) Il rimborso per i servizi di stampa, imbustamento recapito e notifica si intedono a consumo.

(2) Fino a 50 grammi

(3) Tariffa media, comprensiva di IVA ove dovuta, calcolata sulla base delle tariffe recapito pubblicate dall'operatore aggiudicatario. Il rimborso sarà determinato dai costi effettivi applicati dagli aggiudicatari sugli atti postalizzati.

Anni uomo impiegati

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	0,03	0,56	0,58	1,17
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.	0,01	0,27	0,19	0,47
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).	0,004	0,20	1,56	1,76
4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e Centralizzata).	0,004	0,20	1,56	1,76
Totale	0,048	1,23	3,89	5,16

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI, AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

1) Aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,03	170.000	4.472		4.472
Attività di gestione	a/p	0,43	69.664	30.237		30.237
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.656		8.656
Attività UUTT	a/p	0,58	64.074	37.461		37.461
Attività di gestione informatica	corpo			104.837	104.837	
Missioni e formazione	quota			1.754	1.754	
Totale				187.416	106.590	80.826

(1) Avvisi di scadenza digitali con e.mail e sms.

2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,01	170.000	1.491		1.491
Attività di gestione	a/p	0,14	69.664	10.079		10.079
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.656		8.656
Attività UUTT	a/p	0,19	64.074	12.487		12.487
Attività di gestione informatica	corpo			95.405	95.405	
Missioni e formazione	quota			1.754	1.754	
Totale				129.872	97.159	32.713

3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,004	170.000	745		745
Attività di gestione	a/p	0,07	69.664	5.039		5.039
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.656		8.656
Attività UUTT	a/p	1,56	64.074	99.895		99.895
Attività di gestione informatica	corpo			17.095	17.095	
Missioni e formazione	quota			1.250	1.250	
Totale				132.681	18.345	114.336

4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e Centralizzata).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,004	170.000	745		745
Attività di gestione	a/p	0,07	69.664	5.039		5.039
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.656		8.656
Attività UUTT	a/p	1,56	64.074	99.895		99.895
Assistenza Centralizzata*	quota			39.021	39.021	
Missioni e formazione	quota			1.250	1.250	
Totale				154.606	40.271	114.336

La formazione sarà erogata sia al personale ACI che al personale della Regione

* assistenza garantita ai residenti nella Regione che accedono ai servizi tasse anche sul canale IoApp e per la riscossione su pagoPA

**ALLEGATO AL DISCIPLINARE TRA
REGIONE UMBRIA E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE**

Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione Umbria e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta regionale n. 1361 del 29/12/2021, è stato approvato lo schema di Disciplinare in materia di tasse automobilistiche per il periodo 1/01/2022 31/12/2022, (di seguito Disciplinare) tra la Regione Umbria (di seguito Regione) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.
- Quanto previsto dagli articoli 12 e 9 rispettivamente del Accordo di Cooperazione tra la Regione Umbria e ACI in materia di tasse automobilistiche regionali per il periodo 1/01/22 al 31/12/2022 e del Disciplinare sopra richiamato, relativamente agli obblighi in materia di protezione dei dati e accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento a cui si espressamente si rinvia.

Ciò premesso,

TRA

La Regione, codice fiscale ,n. 80000130544 e partita IVA 01212820540 legalmente rappresentata dal dott. Stefano Strona, domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative della Regione Umbria, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della citata Delibera della Giunta regionale

SALVATORE MORETTO

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a. per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- b. per "Dati Personalini": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dal Disciplinare;
- c. per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- d. per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- e. per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale della Tassa Automobilistica è la Regione Umbria, il Titolare del Trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è ACI;
- f. per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati

personalì per conto del Titolare del trattamento. ACI e la Regione Umbria sono rispettivamente “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l’Archivio Regionale e per l’Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.

- g. per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- h. per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- i. per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- j. per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- k. per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- l. per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR.

Articolo 2

Oggetto

1.La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità della Regione Umbria effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare, e le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica rientranti nella sfera di titolarità ACI, effettuate dalla Regione nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare il cui schema è stato approvato con la Delibera della Giunta n. 1361 del 29/12/2021. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2.I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. ACI e la Regione nell'ambito dei reciproci ruoli di Responsabili esterni del trattamento, non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui vengano a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione e dalla Regione in riferimento al trattamento dei dati rientranti nella sfera della titolarità di ACI.

2. Resta fermo il diritto del Titolare in entrambe le fattispecie sopra menzionate e in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI e della Regione quali responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati rispettivamente da ACI e dalla Regione per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1.ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), la Regione per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 5

Modalità istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato

“ INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLIAUTORIZZATI”

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dal Disciplinare, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI e la Regione in qualità di Responsabile sono rispettivamente obbligate a:

- a) effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- b) adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita” dicui all’art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;
- c) nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d) eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell’ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguiti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI e la Regione dovranno informare i rispettivi Titolari del trattamento ed i Data Protection Officer (DPO) della Regione e di ACI;

- e) adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- f) garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
- g) la cifratura dei dati personali;
- h) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- j) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione e di ACI o da un loro delegato;
- k) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa e/o da ACI, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- l) trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- m) adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di

necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- n) tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione e/o di ACI e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- o) assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- p) soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- q) garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, il Responsabile dovrà:
 - r) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - s) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - t) consentire l'effettuazione di controlli;
 - u) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
 - v) garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
 - w) informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- x) permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte del Titolare e da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- y) non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI e la Regione in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. Il responsabile è tenuto ad informare il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. Tale notifica - da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione e/o di ACI - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI e /o la Regione supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Disciplinare, ACI e/o la Regione, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salvo diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI e/o della Regione sarà possibile a condizione che su l' Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10 Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.

2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la

violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

3. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattiuzioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Umbria
Il Dirigente del Servizio Ragioneria,
fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Stefano Strona

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

(Documento firmato digitalmente)